

- 4) In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l'attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell'Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell'Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell'Unione.

- 5) Se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento danni al suo tempestivo esercizio da parte dei giudici.
- 6) In caso di risposta affermativa alle questioni da 1 a 3: se dall'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione consegua che una legge recante disposizioni transitorie, la quale prevede che i giudici già in servizio vengono inquadrati in un livello del nuovo sistema soltanto in funzione dell'importo, alla data di transizione, del loro stipendio di base determinato secondo la precedente normativa (discriminatoria) sulla retribuzione e che il successivo avanzamento nei livelli superiori viene così calcolato, a prescindere dall'esperienza professionale complessiva del giudice, soltanto in ragione dei periodi di esperienza lavorativa maturati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni transitorie, determini il mantenimento della discriminazione esistente in ragione dell'età sino al rispettivo raggiungimento del livello massimo di retribuzione.

- 7) In caso di risposta affermativa anche alla sesta questione: se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a che questa disparità di trattamento, destinata a protrarsi senza limiti, venga giustificata alla luce dell'obiettivo normativo di tutelare con la legge recante disposizioni transitorie non (soltanto) i diritti acquisiti alla data di transizione dai giudici già in servizio, ma (anche) l'aspettativa di reddito prevista, in base alla precedente normativa sulla retribuzione, nell'ambito della rispettiva categoria retributiva, e di riconoscere ai nuovi giudici una retribuzione superiore rispetto ai giudici già in servizio.

Se la perdurante discriminazione dei giudici già in servizio possa essere giustificata alla luce del fatto che la regolamentazione alternativa (l'inquadramento individuale dei giudici già in servizio in base ai periodi di esperienza lavorativa) comporterebbe oneri amministrativi maggiori.

- 8) Qualora, nell'ambito della settima questione, venga negata l'esistenza di una giustificazione: se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l'attuazione di norme non discrimi-

inatorie in materia di retribuzione anche per i giudici già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dalla retribuzione, in modo retroattivo e continuativo, dei giudici già in servizio, al livello più alto previsto per la loro classe retributiva.

- 9) In caso di risposta affermativa alle questioni da 1 a 3 e di risposta negativa alla sesta questione: se, alla luce dell'interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell'Unione, una norma di una legge recante disposizioni transitorie secondo cui i giudici già in servizio che al momento della transizione hanno raggiunto una determinata età beneficiano, a partire da un determinato livello retributivo, di un incremento della retribuzione più rapido rispetto ai giudici già in servizio che abbiano, alla data di transizione, un'età inferiore, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell'età.
- 10) In caso di risposta affermativa anche alla nona questione: se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a che questa disparità di trattamento venga giustificata alla luce dell'obiettivo normativo di tutelare non i diritti acquisiti alla data di transizione, ma soltanto l'aspettativa di reddito prevista, in base alla previgente normativa sulla retribuzione, nel quadro della rispettiva categoria retributiva.
- 11) Qualora, nell'ambito della decima questione, venga negata l'esistenza di una giustificazione: se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l'attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione anche per i giudici già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dal riconoscimento, in modo retroattivo e continuativo, ai giudici già in servizio, dello stesso avanzamento di retribuzione dei giudici privilegiati indicati alla questione 9.

(¹) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 17 gennaio 2013 — Mascolo/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Causa C-22/13)

(2013/C 86/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Raffaella Mascolo

Convenuto: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il contesto normativo del settore scuola, [che consente una successione di contratti a tempo determinato, senza soluzione di continuità, con il medesimo docente per un numero indeterminato di volte, anche per soddisfare stabili esigenze di organico], costituisca misura equivalente ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE⁽¹⁾;
- 2) quando debba ritenersi che un rapporto di lavoro sia alle dipendenze dello «Stato», ai sensi della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE ed, in particolare, anche dell'inciso «settori e/o categorie specifiche di lavoratori» e quindi sia atto a legittimare conseguenze differenti rispetto ai rapporti di lavoro privati;
- 3) se, tenuto conto delle esplicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE⁽²⁾ ed all'articolo 14, comma 1, lett. c), della direttiva 2006/54/CE⁽³⁾, nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE siano comprese anche le conseguenze dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro; in ipotesi di risposta positiva al quesito che precede, se la diversità tra le conseguenze ordinariamente previste nell'ordinamento interno per la illegittima interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato siano giustificabili ai sensi della clausola 4.
- 4) Se, in forza del principio di leale cooperazione, ad uno Stato sia vietato rappresentare in un procedimento pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia dell'Unione europea un quadro normativo interno volutamente non corrispondente al vero ed il giudice sia obbligato, in assenza di una diversa interpretazione del diritto interno ugualmente soddisfattiva degli obblighi derivanti dalla appartenenza all'Unione europea, ad interpretare, ove possibile, il diritto interno conformemente alla interpretazione offerta dallo Stato.
- 5) Se nelle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro previste dalla direttiva 91/533/CEE⁽⁴⁾ e segnata dall'articolo 2, commi 1 e 2, lett. e), rientri l'indicazione delle ipotesi in cui il contratto di lavoro a termine si può trasformare in contratto a tempo indeterminato.
- 6) In ipotesi di risposta positiva al quesito che precede se una modifica con efficacia retroattiva del quadro normativo tale che non garantisca al lavoratore subordinato la possibilità di far valere i suoi diritti derivanti — dalla direttiva, ovvero il rispetto delle condizioni di lavoro indicate nel documento di assunzione, sia contrario all'articolo 8, n. 1, della direttiva 91/533/CEE ed alle finalità di cui alla direttiva 91/533/CEE ed in particolare al 2° «considerando».

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, GU L 175, pag. 43.

⁽²⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; GU L 303, pag. 16.

⁽³⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); GU L 204, pag. 23.

⁽⁴⁾ Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro; GU L 288, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 24 gennaio 2013 — ASS.I.CA. e Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e a.

(Causa C-35/13)

(2013/C 86/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrenti: ASS.I.CA. — Associazione Industriali delle Carni, Krafts Foods Italia SpA

Convenute: Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e a.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2 del regolamento n. 2081 del 1992⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso di escludere che un'Associazione di produttori possa vantare il diritto di utilizzare in esclusiva, all'interno dell'area comunitaria, una denominazione di origine geografica impiegata nel territorio di uno Stato membro per designare un certo tipo di salume, senza aver previamente ottenuto da tale Stato membro un provvedimento giuridicamente vincolante nel quale risultino stabili i confini della zona geografica di produzione, il disciplinare della produzione, ed eventuali requisiti che i produttori debbano possedere per beneficiare del diritto di utilizzare la denominazione stessa;
- 2) quale sia, con riferimento alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 2081 del 1992, il regime da applicare nel mercato comunitario ed altresì in quello di uno Stato membro, ad una denominazione geografica priva della registrazione di cui si tratta.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; GU L 208, pag. 1.